

Articolo 32**DENUNCIA**

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.
2. In tale caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica;
 - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è data la notifica.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.


FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



S.E. Armando Varricchio
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DI
GIAMAICA



On. Audley Shaw
Ministro delle Finanze e dei
Servizi Pubblici

